

## **TI\_GERICHTE 52.1997.165 vom 3. Februar 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-02-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1997.165](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.165)

FR: TI\_GERICHTE 52.1997.165 du 3 février 1998

IT: TI\_GERICHTE 52.1997.165 del 3 febbraio 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 26**

marzo 1996 (BU 1996, pag. 77). Cinque ricorsi di diritto pubblico contro di esso interposti da operatori del ramo sono stati respinti dal Tribunale federale, che con sentenza 27 gennaio 1997 ne ha confermato la costituzionalità. Scopo precipuo dell'inasprimento del divieto delle "slot machines" sancito dal previgente art. 9 bis cpv. LCamb era quello di impedirne l'elusione mediante l'erogazione di vincite costituite da premi che in ultima istanza potevano comunque essere convertiti in denaro od utilizzati come mezzo di pagamento. 3. Con la decisione qui impugnata il Dipartimento delle istituzioni (UPP) ha in sostanza ritenuto che gli apparecchi da gioco "Super Cherry 600" commercializzati dalla ricorrente si ponessero in contrasto con il divieto sancito dal nuovo art. 9a cpv. 1 LCamb. A mente dell'autorità cantonale il diniego dell'autorizzazione si giustificerebbe in considerazione delle possibilità di abuso offerte dalle caratteristiche delle slot machines a punti e dalle relative modalità di funzionamento. La tesi non può essere condivisa. Il divieto sancito dall'art. 9a cpv. 1 LCamb non colpisce in effetti gli apparecchi eroganti vincite costituite dalla possibilità di effettuare ulteriori giocate. Soggiacciono al divieto in oggetto soltanto gli apparecchi da gioco remuneranti vincite in denaro, in buoni di qualsiasi genere o in gettoni convertibili in denaro, merce o buoni di qualsiasi genere. Ipotesi, queste, che in concreto non si verificano. Nemmeno il Dipartimento pretende di assimilare le giocate bonificate a titolo di vincita a "buoni di qualsiasi genere" soggetti al divieto sancito dall'art. 9a cpv. 1 LCamb. Una simile interpretazione estensiva della norma in esame, oltre ad essere smentita dalla stessa prassi dipartimentale in materia di autorizzazioni per giochi elettronici (videogames, flippers, ecc), non troverebbe conforto nemmeno nella giurisprudenza del Tribunale federale, che ha per principio escluso la possibilità di estendere il concetto di vincita sino al punto di comprendere anche la concessione di giocate gratuite (DTF 90 I 324 seg. consid. 4). Vero è che il Tribunale federale ha riservato il caso eccezionale in cui indizi concreti permettono di ritenere che i giocatori convertano in denaro i gettoni vinti per ulteriori giocate o li utilizzino come mezzo di pagamento. Nel caso in esame non è tuttavia dato di vedere come i giocatori possano concretamente abusare delle vincite tramutandole in denaro o in buoni assimilabili a denaro. Le vincite dispensate dagli apparecchi in discussione non sono infatti costituite da gettoni, ma da punti conteggiati elettronicamente, che possono essere utilizzati soltanto proseguendo nel gioco. Non sussistendo alcuna possibilità di azzeramento dei punti vinti e non potendo il gerente del locale disporre del provento delle puntate, esclusi sono pertanto anche eventuali accordi tra quest'ultimo ed i giocatori in merito ad una diversa, illecita remunerazione delle vincite. La cessione a terzi

contro pagamento dei punti vinti non può invero essere esclusa a priori. In questa ipotesi, assai remota, non possono tuttavia essere ravvisati gli estremi di un abuso suscettibile di legittimare un diniego dell'autorizzazione (DTF 90 I 327; 78 I 84). Vero è anche che il Tribunale amministrativo del Canton Grigioni ha recentemente confermato la revoca di un'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di quel cantone per l'installazione di apparecchi da gioco "Super Cherry 600" omologati dal DFGP (decisione 7.3.97 in re P.S.). Quegli apparecchi non erogavano tuttavia vincite in punti, ma vincite in gettoni. Erano inoltre predisposti per puntate varianti da fr. 10.-- a fr. 100.--. Trattandosi di apparecchi non conformi a quelli omologati dal DFGP e quindi diversi da quelli qui in esame, nulla può quindi essere dedotto da quel giudizio a favore della tesi del dipartimento resistente. Così stando le cose, il ricorso va accolto, annullando la decisione dipartimentale impugnata e rinviando gli atti all'UPP affinché rilasci l'autorizzazione richiesta. Resta ovviamente riservata al legislatore cantonale la facoltà di inasprire ulteriormente il divieto sancito dall'art. 9 a cpv. 1 LCamb, bandendo le slot machines a punti come ha recentemente fatto il Canton San Gallo con emendamento del 27 novembre 1997 apportato alla sua legge sugli apparecchi ed i locali da gioco. Resta inoltre riservata al Dipartimento delle istituzioni la facoltà di revocare l'autorizzazione che è chiamato ad accordare, qualora le esperienze raccolte con le slot machines a punti dovessero dimostrare che la fantasia dei giocatori e dei gestori di tali apparecchi supera la capacità di immaginazione di questo Tribunale nell'escogitare modalità di utilizzazione contrarie al divieto sancito dall'art. 9 a cpv. 1 LCamb. 4. Dato l'esito non si preleva tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 9, 13 LCamb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAm dichiarata e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 27 giugno 1997 del Dipartimento delle istituzioni (UPP) è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Dipartimento delle istituzioni (UPP) affinché rilasci alla ricorrente l'autorizzazione richiesta alle condizioni d'uso. 2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia. 3. Lo Stato del Canton Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili. 2. Non si prelevano né tasse, né spese. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.